

Studio Nicco
Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio
Consulenti del Lavoro

Carcare, 19.01.2009

A tutti i Clienti
Loro sedi

Oggetto: “BONUS FAMIGLIA” - ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE E DEL DATORE DI LAVORO

Il D.L. n.185/08 (Decreto anti-crisi) all'art.1 ha previsto l'erogazione, da parte del sostituto d'imposta, di un *bonus* al dipendente in particolare situazione reddituale e/o familiare.

L'importo del predetto *bonus* varia da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, tenendo a riferimento due parametri:

- a) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) il numero dei familiari a carico

Numero Componenti	Reddito Complessivo	Importo Bonus
Titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare	Non superiore a 15.000,00 euro	200,00 euro
2	Non superiore a 17.000,00 euro	300,00 euro
3	Non superiore a 17.000,00 euro	450,00 euro
4	Non superiore a 20.000,00 euro	500,00 euro
5	Non superiore a 20.000,00 euro	600,00 euro
Più di 5	Non superiore a 22.000,00 euro	1.000,00 euro
Presenza di figli portatori di <i>handicap</i>	Non superiore a 35.000,00 euro	1.000,00 euro

Il predetto *bonus* dovrà essere richiesto dai dipendenti tramite i moduli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate da presentare al datore di lavoro (o direttamente all'Agenzia delle Entrate) entro il 31 gennaio 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell'anno 2007) ovvero entro il 31 marzo 2009 (se saranno prese a riferimento le condizioni presenti nell'anno 2008).

Il dipendente nei moduli di richiesta dovrà certificare i seguenti dati:

- il coniuge, anche se non a carico fiscalmente, indicando il codice fiscale;
- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- il reddito complessivo familiare.

Avranno diritto al *bonus* i residenti in Italia con il reddito complessivo del nucleo familiare composto esclusivamente da redditi di:

- lavoro dipendente;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- diversi, limitatamente a quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- fondiari, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro.

Il *bonus* sarà erogato dal datore di lavoro entro **febbraio 2009** ovvero entro **aprile 2009**, a seconda che la richiesta sia pervenuta entro il 31 gennaio 2009 ovvero entro il 31 marzo 2009.

Il datore di lavoro è tenuto a erogare il *bonus* nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di corresponsione e secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle richieste entro il 30 aprile 2009 ovvero il 30 giugno 2009, a seconda dell'anno preso a riferimento (2007 o 2008).

Le richieste dei dipendenti dovranno essere conservate per tre anni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.